

COMUNE DI SAN SEVERO

Provincia di Foggia

Repertorio n. 16022 del 25 gennaio 2022.

OGGETTO: Contratto appalto lavori di "Interventi di Manutenzione e Riqualficazione della Scuola Elementare "G. Rodari" di via Ponchielli - programma P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse X- "Investire nell'Istruzione, nella Formazione e nell'Apprendimento Permanente" - Azione 10.8 "Investimenti per la Riqualficazione degli edifici scolastici.

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **25** del mese di **gennaio (25/01/2022)**, nella sede comunale presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Vito Tenore, Segretario Generale del Comune di San Severo, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:

a) **Ing. Benedetto Egidio di Lullo**, nelle sue qualità di Dirigente ad interim della IV Area OO.PP. del Comune di San Severo, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Severo, codice fiscale e partita IVA 00336360714, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante», giusto decreto sindacale n. 18 del 10/06/2021;

b) **Sig. Eligio Gernone**, nato a *..omissis..* il *..omissis..* (*..omissis..*), in qualità di capogruppo dell'A.T.I. – Mandataria G.E.COSTRUZIONI SRL - Via M. Montessori, 5 - 71016 - San Severo (FG) - Partita IVA: 04169960715 in avvalimento con il Consorzio Stabile Opera SCARL - P.zza del Popolo, 18 - Roma - P. IVA 15726231002– Mandante SERGIO ROMANO – Via Brindisi, 248 - 71016 - San

Severo (FG) – Partita IVA: 01650890716, costituita con atto notarile del 01.12.2021 Rep. N.181845 e registrato a Foggia il 09.12.2021 al N. 24580 serie 1 T, **di seguito nel presente atto denominato semplicemente *appaltatore*.**

I comparenti, in possesso dei requisiti di legge e della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale Generale n. 965 del 28/04/2021 si dava avvio al procedimento per l'appalto per l'esecuzione degli "Interventi di Manutenzione e Riqualificazione della Scuola Elementare "G. Rodari" di via Ponchielli - programma P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse X- "Investire nell'Istruzione, nella Formazione e nell'Apprendimento Permanente" - Azione 10.8 "Investimenti per la Riqualificazione degli edifici scolastici, dell'importo di euro 507.169,63 di cui € 499.921,29 per lavori soggetto a ribasso ed € 7.248,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- con Determinazione del Responsabile del Settore Viabilità e S.U.A. della Provincia di Foggia n. 1336 del 28/09/2021 si formalizzava la proposta di aggiudicazione al concorrente primo classificato A.T.I. – Mandataria G.E.COSTRUZIONI SRL - Via M. Montessori, 5 - 71016 - San Severo (FG) - Partita IVA: 04169960715 – Mandante SERGIO ROMANO – Via Brindisi, 248 - 71016 - San Severo (FG) – Partita IVA: 01650890716 con un ribasso percentuale del 13,59%, su un importo a base d'asta, soggetto a ribasso, di € 499.921,29 che si riduce per effetto di tale ribasso ad euro € 431.981,99 a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso, pari ad € 7.248,34 per un importo totale di aggiudicazione di € 439.230,33, oltre IVA per € 43.923,03 per complessivi € 483.153,36;

- con Determinazione del Responsabile del Settore Viabilità e S.U.A. della Provincia di Foggia n. 1394 del 08/10/2021, l'aggiudicazione dell'appalto è divenuta efficace in favore dell'A.T.I. concorrente primo classificato formata tra le ditte:

- G.E. COSTRUZIONI SRL (capogruppo mandataria) - Via M. Montessori, 5 - 71016 - San Severo (FG) - Partita IVA: 04169960715 in avvalimento con il Consorzio Stabile Opera SCARL - P.zza del Popolo, 18 - Roma - P. IVA 15726231002

- SERGIO ROMANO (mandante) – Via Brindisi, 248 - 71016 - San Severo (FG) – Partita IVA: 01650890716;

- con Determinazione Dirigenziale Generale n. 2367 del 26/10/2021 veniva approvato il Quadro Economico Rideterminato con l'esposizione delle economie realizzate a seguito delle procedure di gare espletate.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 nel seguito "Codice dei Contratti" e ss.mm. e ii. e al D.P.R. n 207 del 2010, per quanto applicabile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice

identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 87284554ED - il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J79E15000000006;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 439.230,33 (quattrocentotrentanovemiladuecentotrenta/33), di cui:

a) € 431.981,99 per lavori, risultante dall'offerta di gara;

b) € 7.248,34 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è da considerarsi al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto di appalto è stipulato interamente "a corpo", ai sensi dell'articolo 3, lettere dddd), del Codice dei contratti, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali di Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, allegato al progetto esecutivo, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari, il capitolato speciale d'appalto e gli elaborati tecnici del progetto esecutivo posti a base di appalto come

elencati all'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, anche se qui non materialmente allegati, approvati con Determinazione Dirigenziale Generale n. 2408 del 04/12/2020.

4. Detti elaborati insieme con tutti gli elaborati del progetto esecutivo, vengono firmati dalle parti contraenti e depositati presso l'Ufficio tecnico comunale.

5. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti di legge, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di San Severo, Piazza Municipio, 1. Le comunicazioni vengono inviate all'indirizzo dell'appaltatore comunicato in sede di gara.

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato acceso presso la Credem filiale di Torremaggiore - IBAN: ..omissis...; E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, il sig. Eligio Gernone.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi), naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale (art. 29 del C.S.A.);

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 29 del C.S.A.

Articolo 7. Sospensioni dei lavori.

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto nei casi previsti dall'articolo 107 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, con le modalità previste dal capitolato speciale; la lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione

appaltante. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del codice dei contratti.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un'anticipazione sull'importo stimato dell'appalto (importo a base d'asta) nella misura prevista dalle norme vigenti.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, come previsto dall'art. 24 del C.S.A.

3. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta, un importo non inferiore al 25% (venticinque per cento), dell'importo contrattuale come previsto all'art. 24 del C.S.A.

4. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (CINQUE per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo

l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo di detta rata.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali;

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sul conto dedicato di cui all'articolo 4, comma 2, del presente contratto;

9. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

10. Devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; la violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti costituisce causa di risoluzione del presente contratto;

11. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto.

In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di

declaratoria.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo finale deve essere emesso non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, art. 33 del C.S.A.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

5. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dal codice dei contratti, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

6. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) Nei casi di cui all'art. 108 del codice dei contratti;
- b) frode nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lettera e) ed f), del decreto legislativo n. 81/2008;
- k) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione SOA.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla sua costituzione, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

- che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Foggia con esclusione della

competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 40 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 103 c.2 D.L. 17.03.2020 - n. 18, appositi Documenti unici di regolarità contributiva: G.E. Costruzioni s.r.l. protocollo INAIL_ 29867764 valido fino al 26.02.2022; Consorzio Stabile opera

s.c.ar.l. protocollo INAIL_ 29918079 valido fino al 03.03.2022; Romano Sergio
protocollo INAIL_ 30292850 valido fino al 23.03.2022.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. Prima dell'effettivo inizio delle attività di cantiere, l'appaltatore dovrà depositare presso la stazione appaltante: il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008; un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008, con i contenuti di quest'ultimo; un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs 81/2008 e il piano operativo di sicurezza (POS) sono parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. L'appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 8 della legge 13.08.2010, n. 136, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Articolo 19. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti.

L'appaltatore negli eventuali contratti di subappalto si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore e i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136. Le transazioni debbono essere eseguite mediante bonifico bancario o postale riportante il codice unico di progetto (CUP) attribuito all'opera di cui al presente contratto. L'appaltatore, il subappaltatore o il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n.136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Foggia. Per i casi di inosservanza delle clausole di cui al presente articolo e dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 commi 1, 2 e 3 della medesima legge.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria numero *..omissis..*- in data 01.12.2021 rilasciata *..omissis..* per l'importo complessivo di euro 59.691,40 (cinquantanovemilaseicentonovantuno/40) calcolato ai sensi dell'art. 103 del D. L.vo 50/2016.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018, n. 31.

Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione – Obblighi Assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, con polizza numero

...omissis... in data 01.12.2021 rilasciata dalla “Bene Assicurazioni S.p.A.”.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: il capitolato speciale d'appalto e gli elaborati tecnici progettuali approvati con Determinazione Dirigenziale Generale n. 2408 del 04/12/2020; i piani di sicurezza di cui al precedente art. 17; il cronoprogramma.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti, e il capitolato generale, limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 25. Incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. L.vo n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 26. Clausole finali.

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di approvarle incondizionatamente.

Qualunque modifica al presente contratto dovrà avvenire con atto scritto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da 26 articoli, n. 19 pagine per intero e la ventesima per righe ventuno, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

-per il Comune di San Severo: **Ing. Benedetto Egidio di Lullo**, nato a *..omissis...*, il *..omissis...*, C.F. *..omissis...*, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Severo, avente sede legale in Piazza Municipio, 1, partita IVA: 00336360714, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della IV Area "Opere Pubbliche", domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente stesso, mediante firma digitale - Carta Nazionale dei Servizi – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia valida fino al 27.02.2023;

-per la Ditta: **Sig. Eligio Gernone**, nato a ..omissis.. il ..omissis... (...omissis...), in qualità di capogruppo dell'A.T.I. – Mandataria G.E.COSTRUZIONI SRL - Via M. Montessori, 5 - 71016 - San Severo (FG) - Partita IVA: 04169960715 in avvalimento con il Consorzio Stabile Opera SCARL - P.zza del Popolo, 18 - Roma - P. IVA 15726231002– Mandante SERGIO ROMANO – Via Brindisi, 248 - 71016 - San Severo (FG) – Partita IVA: 01650890716 mediante firma digitale rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia con scadenza 08.07.2024.

Il Segretario Generale rogante del Comune di San Severo – dott. Vito Tenore – mediante firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. valida fino al 01.06.2023.

PER IL COMUNE IL DIRIGENTE ad interim IV AREA

Ing. Benedetto Egidio di Lullo

firmato digitalmente (artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.)

PER LA DITTA G.E. COSTRUZIONI SRL

Sig. Gernone Eligio

firmato digitalmente (artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito Tenore

firmato digitalmente (artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.)